

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

15° anno n. L 133

10 giugno 1972

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 1206/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 27
- Regolamento (CEE) n. 1207/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . . 29
- Regolamento (CEE) n. 1208/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . . 31
- Regolamento (CEE) n. 1209/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . . 32
- Regolamento (CEE) n. 1210/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva . . . . . 34
- Regolamento (CEE) n. 1212/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate . . . . . 36
- Regolamento (CEE) n. 1213/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali . . . . . 39
- Regolamento (CEE) n. 1214/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che fissa i prezzi di riferimento per le prugne . . . . . 50
- Regolamento (CEE) n. 1215/72 della Commissione, del 9 giugno 1972, che fissa i prezzi di riferimento per le pesche . . . . . 52

sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1216/72 della Commissione, dell'8 giugno 1972, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'anidride e agli acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) della voce doganale n. 28.10 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 . . . . . 54

Regolamento (CEE) n. 1217/72 della Commissione, dell'8 giugno 1972, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai fili, trecce, cavi per l'elettricità della voce doganale n. 85.23, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 . . . . . 55

Regolamento (CEE) n. 1218/72 della Commissione, dell'8 giugno 1972, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'avorio lavorato (compresi i lavori) della voce doganale n. 95.03 originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 . . . . . 56

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

72/221/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale . . . . . 57

72/222/CEE :

Decisione del Consiglio, del 6 giugno 1972, che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi . . . . . 61

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/72 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 1972****che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2730/71 <sup>(5)</sup>, prevede che gli Stati membri controllino la trasformazione dei semi nell'oleificio; che per l'efficacia del controllo è opportuno definire la nozione di oleificio e stabilire le modalità del controllo;

considerando che, ai fini del controllo, occorre fondarsi segnatamente sulla contabilità di magazzino degli oleifici;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71 prevede l'istituzione di un certificato d'integrazione comunitaria che, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, è valido in tutta la Comunità; che l'entrata in vigore di tali norme esige l'adozione di disposizioni comuni per quanto concerne le condizioni di compilazione e utilizzazione di

tali certificati, l'istituzione di moduli comunitari e l'instaurazione di metodi di cooperazione amministrativa tra Stati membri;

considerando che, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, il periodo di validità dei certificati deve essere determinato tenendo presente la necessità di adeguare le condizioni d'acquisto per i semi raccolti nella Comunità a quelle esistenti sul mercato mondiale;

considerando che, dati gli usi commerciali in materia di semi, occorre ammettere una certa tolleranza per quanto riguarda la quantità identificata rispetto a quella indicata nel certificato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che, salvo causa di forza maggiore, viene incamerato quando i semi non sono stati sottoposti a controllo nell'oleificio durante il periodo di validità del certificato; che a tal fine occorre definire il regime cauzionale fissando l'importo del deposito e le modalità di svincolo dello stesso;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, i certificati e gli estratti di certificati non possono essere modificati dopo il rilascio; che, per il caso di dubbio dovuto ad errore imputabile all'organismo emittente e riferito alle indicazioni che figurano nel certificato o nell'estratto, occorre prevedere una procedura per il ritiro dei certificati o estratti sbagliati e il rilascio di titoli corretti;

considerando che, per l'applicazione uniforme del regime d'integrazione, occorre definire le modalità di versamento della medesima;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 2.10.1971, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 18.

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2114/71, ogni importazione di semi o di miscele deve essere soggetta ad un sistema di controllo; che i semi e le miscele denaturati non possono più essere trasformati per la produzione di olio; che, per i semi riconosciuti come sementi, il regime applicabile a tali prodotti non ammette la trasformazione per la produzione di olio; che è pertanto opportuno non sottoporre questi due gruppi di prodotti al controllo di cui al predetto articolo 9;

considerando che, a norma di detto articolo 9, il controllo dei semi o delle miscele può essere abbinato alla costituzione di un deposito cauzionale; che occorre definire il regime di tale deposito fissandone l'importo e le condizioni in cui questo viene totalmente o parzialmente incamerato;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento del regime d'integrazione, è necessario prevedere disposizioni amministrative che garantiscano che i semi o le miscele importati sono stati sottoposti a controllo nell'oleificio ovvero messi in condizioni di non poter beneficiare dell'integrazione; che tale scopo può essere conseguito ricorrendo, negli scambi intracomunitari, al documento istituito dal regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci<sup>(1)</sup>;

considerando che è opportuno stabilire un criterio relativo alla frequenza minima di fissazione dell'integrazione; che l'applicazione dell'integrazione almeno una volta alla settimana appare sufficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2114/71, occorre tener conto, per la determinazione dell'ammontare correttivo previsto da detto articolo, segnatamente della tendenza dei prezzi dei semi in causa sul mercato mondiale; che tale tendenza può essere constatata sulla base del divario tra il prezzo mondiale attuale e il prezzo mondiale a termine di tali semi; che occorre fissare i criteri che consentano di determinare tale tendenza anche in mancanza del prezzo a termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi istituito dall'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE.

#### CAPITOLO I

#### Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per oleificio:

- a) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione dell'olio e,
- b) quando i semi non possano essere depositati in tale perimetro, qualsiasi locale al di fuori di quest'ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei semi depositati e che sia stato approvato preventivamente dall'organismo incaricato del controllo stesso.

#### Articolo 3

1. Il controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2114/71 ha luogo dal momento dell'entrata dei semi in oleificio, fino alla loro trasformazione per la produzione di olio o fino alla loro uscita dall'oleificio allo stato naturale.
2. Il controllo deve consentire segnatamente di verificare la corrispondenza tra la quantità di semi entrata in oleificio e, secondo il caso,
  - a) la quantità di olio e di panelli ottenuta dalla trasformazione di tali semi o
  - b) la quantità di semi uscita dall'oleificio allo stato naturale.
3. Ai fini del controllo, si tiene presso l'oleificio una contabilità distinta per i semi raccolti nella Comunità e per quelli importati, recante almeno l'indicazione:
  - delle quantità entrate, con menzione del peso netto del prodotto tal quale, nonché del tenore in olio, umidità e impurità;
  - dei movimenti dei semi tra i locali e i luoghi di cui all'articolo 2, lettera a), e i locali di cui alla lettera b) dello stesso articolo;
  - delle quantità di semi trasformate e delle quantità di olio e di panelli ottenute da tali semi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

*Articolo 4*

1. I semi raccolti nella Comunità possono uscire dall'oleificio soltanto previa autorizzazione dell'organismo incaricato del controllo e a condizione che non sia stata presentata per i prodotti in causa una domanda della parte ID del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71.

2. I semi importati possono uscire dall'oleificio soltanto previa autorizzazione dell'organismo incaricato del controllo. All'uscita dall'oleificio, sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2114/71.

*Articolo 5*

1. Il certificato d'integrazione comunitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71 comprende :

- a) una parte, denominata A P, comprovante la fissazione anticipata dell'integrazione ;
- b) una parte, denominata I D, comprovante che la quantità di semi raccolti nella Comunità che vi è identificata è sottoposta al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71.

2. Il certificato è stabilito in almeno due esemplari, di cui il primo viene rilasciato al richiedente e il secondo è conservato dall'organismo emittente.

*Articolo 6*

1. La parte ID del certificato può essere chiesta soltanto per una o più partite. In nessun caso la parte ID del certificato può essere chiesta per una partita per la quale tale parte di certificato sia già stata rilasciata.

Per partita si intende un determinato quantitativo di semi, numerato all'entrata in oleificio e per il quale è stata effettuata un'analisi in conformità delle disposizioni dell'articolo 33.

2. La domanda della parte ID del certificato è ricevibile soltanto se i semi sono entrati in oleificio al più tardi il giorno della sua presentazione. Tuttavia, tale domanda è ricevibile anche quando i semi sono entrati in oleificio nel giorno o nei giorni non lavorativi successivi al giorno della presentazione della domanda.

*Articolo 7*

1. La domanda delle parti AP e ID dei certificati è inviata o presentata all'organismo competente a

mezzo formulario stampato e compilato conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, pena l'irricevibilità.

La domanda può essere inviata all'organismo competente anche a mezzo telegramma o telex. In tal caso, pena il rigetto, la domanda deve recare tutti gli elementi che avrebbero dovuto figurare nel formulario, se questo fosse stato utilizzato. Al telegramma o al telex fa seguito una domanda conforme alle disposizioni del comma precedente. Tale condizione non pregiudica la validità della domanda a mezzo telegramma o telex. La domanda contenente condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria viene respinta.

2. La domanda della parte AP del certificato viene respinta se il deposito cauzionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2114/71 non è depositato o provato presso l'organismo competente il giorno della presentazione della domanda, entro le ore 16.00, se la prova è inviata a mezzo telegramma, se questo è stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16.00, o se, pur essendo stato registrato entro le ore 16.00, è pervenuto all'organismo competente dopo le ore 17.30.

3. Qualora la parte ID del certificato sia chiesta per un seme per il quale l'integrazione è stata fissata in anticipo, la domanda, pena il rigetto, deve essere accompagnata dall'esemplare n. 1 della parte AP del certificato o del relativo estratto che viene consegnato all'interessato, vidimato e con le debite imputazioni.

Se la domanda è stata inviata all'organismo competente a mezzo telegramma o telex, l'esemplare n. 1 della parte AP del certificato o del relativo estratto deve pervenire all'organismo competente non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

4. Quando la parte ID del certificato è chiesta in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la parte AP del certificato, l'organismo incaricato del controllo dei semi invia all'organismo emittente copia vidimata della parte ID del certificato.

*Articolo 8*

1. Per giorno di presentazione della domanda di certificato si intende :

- a) se la domanda è presentata presso l'organismo competente, il giorno della presentazione, purché questa abbia luogo entro le ore 16.00 ;
- b) se la domanda è inviata a mezzo lettera o telex all'organismo competente, il giorno del ricevimento da parte di quest'ultimo, purché il ricevimento abbia luogo entro le ore 16.00 ;

c) se la domanda è inviata a mezzo telegramma all'organismo competente, il giorno del ricevimento da parte di quest'ultimo, purché il telegramma sia stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente entro le ore 16.00 e sia pervenuto all'organismo competente entro le ore 17.30.

2. Le domande di certificato pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente o in un giorno lavorativo per quest'ultimo, ma dopo le ore di cui sopra, si considerano presentate il giorno lavorativo successivo.

3. Le domande di certificato inviate a mezzo telegramma conformemente al paragrafo 1, lettera c), e pervenute dopo le ore 17.30 sono respinte qualora il richiedente non abbia precisato che intendeva chiedere, in caso di arrivo tardivo della sua domanda, l'importo dell'integrazione valido il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento. Tale precisazione è data con la dicitura « senza riserva ».

Le domande inviate a mezzo telegramma registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 16.00 si considerano presentate il giorno lavorativo successivo, anche se arrivano a destinazione il giorno della loro trasmissione; se invece arrivano un altro giorno, si applicano le norme di cui sopra relative al giorno di presentazione a mezzo telegramma.

4. Durante il periodo di applicazione dell'ora legale in Italia, le ore limite di cui al presente articolo sono ritardate di un'ora in tale Stato membro.

#### Articolo 9

Se la domanda di certificato e la prova del deposito cauzionale per la parte AP sono trasmesse a mezzo telegramma a questo, pur essendo stato registrato entro le ore 16.00, non è pervenuto all'organismo competente entro le ore 17.30 in seguito ad un caso di forza maggiore, detto organismo può decidere che il telegramma sia considerato come pervenuto nel termine prescritto.

Se un organismo ammette un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende avverte immediatamente la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

#### Articolo 10

1. Salvo casi di forza maggiore, la parte ID del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di 270 giorni dalla data di rilascio.

L'obbligo è considerato adempiuto quando la quantità trasformata determinata conformemente al metodo definito in allegato non è inferiore di oltre l'1 % alla quantità identificata.

2. La parte AP del certificato obbliga a sottoporre al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71, durante la sua validità, i semi in esso indicati e a chiedere per tali semi, durante lo stesso periodo di validità, la parte ID del medesimo certificato.

Tale quantità si riferisce ad un prodotto con il 10 % d'umidità e il 2 % di impurità.

3. Allorché la quantità identificata nella parte ID del certificato, determinata conformemente al metodo definito in allegato, supera al massimo del 7 % la quantità indicata nella parte AP, è considerata come identificata in base a detto documento.

4. Allorché la quantità identificata nella parte ID del certificato, determinata conformemente al metodo definito in allegato, è inferiore al massimo del 7 % alla quantità indicata nella parte AP del certificato, l'obbligo di chiedere l'identificazione è considerato adempiuto.

5. Allorché la quantità identificata nella parte ID del certificato supera di oltre il 7 % quella indicata nella parte AP del certificato, la quantità eccedentaria beneficia dell'integrazione valida il giorno della sua identificazione.

#### Articolo 11

1. La parte AP del certificato è valida dalla data di cui all'articolo 12, sino :

— alla fine del quinto mese successivo a quello durante il quale la domanda è stata presentata per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone ;

— alla fine del terzo mese successivo a quello durante il quale la domanda è stata presentata, per quanto riguarda i semi di girasole.

2. Tuttavia, nel caso in cui la validità della parte AP del certificato oltrepassa la fine della campagna nel corso della quale tale certificato è stato rilasciato, tale validità può essere limitata alla fine della campagna in questione, a richiesta dell'operatore da effettuarsi al momento della domanda della parte AP del certificato.

#### Articolo 12

Il certificato si considera rilasciato :

— per quanto riguarda la parte AP, il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda ;

— per quanto riguarda la parte ID, il giorno della presentazione della domanda.

#### Articolo 13

I diritti e gli obblighi derivanti dai certificati non sono trasmissibili. I diritti derivanti dalla parte AP del certificato e del relativo estratto possono essere trasmessi dal titolare del certificato durante il periodo di validità di quest'ultimo. Tale trasmissione, che può interessare soltanto un cessionario per certificato e per estratto, verte sulle quantità non ancora imputate sul certificato o sull'estratto.

Gli effetti della trasmissione decorrono dall'iscrizione sul certificato o eventualmente sull'estratto, a cura dell'organismo emittente, del nome e indirizzo del cessionario e della data d'iscrizione autenticata mediante firma del cedente e apposizione del timbro dello stesso organismo.

L'iscrizione ha luogo su richiesta del titolare. Il cessionario non può trasmettere il suo diritto, né retrocederlo al titolare.

#### Articolo 14

Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in unità di conto da riportare sui formulari di certificato comportano tre o più decimali si fa menzione solo delle prime due decimali. In tal caso, la seconda decimale è arrotondata alla cifra superiore quando la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, ed è mantenuta invariata quando la terza cifra decimale è inferiore a 5.

#### Articolo 15

1. In caso di fissazione anticipata dell'integrazione, uno o più estratti della parte AP del certificato possono essere rilasciati dagli organismi competenti degli Stati membri, su richiesta del titolare e su presentazione dell'esemplare n. 1 della parte AP del certificato.

Gli estratti sono redatti in almeno due esemplari, il primo dei quali, denominato esemplare per il titolare e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente, mentre il secondo, denominato esemplare per l'organismo emittente e recante il numero 2, è conservato dall'organismo emittente.

Sull'esemplare n. 1 della parte AP del certificato è imputata, da parte dell'organismo emittente del-

l'estratto, la quantità per la quale quest'ultimo documento è stato rilasciato, maggiorata della tolleranza.

In tal caso, accanto alla quantità imputata sull'esemplare n. 1 della parte AP del certificato è apposta l'indicazione « Estratto ».

2. Gli estratti di certificati hanno gli stessi effetti dei certificati da cui provengono, nei limiti del quantitativo per il quale sono stati rilasciati. Un estratto di certificato non può tuttavia formare oggetto di rilascio di un altro estratto.

3. Allorché gli esemplari n. 1 degli estratti sono stati utilizzati o sono scaduti, l'organismo emittente corregge le imputazioni che figurano sull'esemplare n. 1 della parte AP del certificato in funzione delle imputazioni iscritte negli estratti al momento dell'identificazione dei semi.

A tal fine, il titolare consegna detti esemplari all'organismo emittente del certificato, unitamente all'esemplare n. 1 della parte AP del certificato da cui provengono.

4. Qualora la quantità identificata superi di oltre il 7% quella indicata nell'estratto, alla quantità eccedentaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

#### Articolo 16

1. Le diciture che figurano sui certificati e sugli estratti di certificati non possono essere modificate dopo il loro rilascio.

2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano nel certificato o nell'estratto, il certificato o l'estratto è rinviato all'organismo emittente, per iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

L'organismo emittente del certificato, se ritiene che esistano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro dell'estratto o del certificato, nonché degli estratti precedentemente rilasciati ed emette, senza indugio, un estratto corretto o un certificato e i corrispondenti estratti corretti. In questi nuovi documenti, recanti la menzione « certificato corretto il ... » o « estratto corretto il .... » su ogni esemplare, sono riportate eventualmente le imputazioni precedenti.

L'organismo emittente se non ritiene necessario modificare il certificato o l'estratto, appone su di esso la dicitura « verificato il .... » e il proprio timbro.

3. Il titolare è tenuto a consegnare il certificato e gli estratti all'organismo emittente, a richiesta di quest'ultimo.

Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviano o trattengono il documento contestato conformemente alle disposizioni del presente articolo, rilasciano, a richiesta dell'interessato, un'apposita ricevuta.

#### Articolo 17

Qualora nei certificati o nei relativi estratti lo spazio riservato alle imputazioni risulti insufficiente, le autorità che procedono alle imputazioni possono unirvi un'aggiunta contenente le caselle d'imputazione previste a tergo dell'esemplare n. 1 dei certificati o dei relativi estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono il loro timbro per una metà sui certificati o sui relativi estratti e per l'altra metà sull'aggiunta e allorquando sono utilizzate più aggiunte per una metà sull'aggiunta già fissata e per l'altra metà sull'aggiunta successiva.

#### Articolo 18

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, le domande di certificati, i certificati e i relativi estratti sono compilati su formulari conformi ai modelli allegati che figurano rispettivamente agli allegati I, II, III e IV del presente regolamento; tali formulari devono essere compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni del presente regolamento.

2. I formulari delle domande di certificato sono costituiti da un unico foglietto.

3. I formulari dei certificati e degli estratti hanno la forma di blocchetti composti, nell'ordine, dell'esemplare n. 1 denominato esemplare per il titolare, dell'esemplare n. 2 denominato esemplare per l'organismo emittente, nonché degli eventuali esemplari supplementari di tali documenti.

4. I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g al m<sup>2</sup>. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (1/6 di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata.

Le due facce degli esemplari n. 1 dei certificati AP e dei relativi estratti, il retro degli esemplari n. 1 dei certificati ID, nonché la faccia delle appendici su cui devono figurare le imputazioni, recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende evidente qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Questa stampa di fondo è di colore verde per le parti

AP e i relativi estratti e di colore bistro per le parti ID.

5. La stampa dei formulari è curata dagli Stati membri.

Ogni formulario deve recare l'indicazione del nome e indirizzo della tipografia o una sigla che ne permetta l'identificazione, nonché, salvo per quanto concerne le appendici e le domande di certificati, un numero distintivo di serie.

Il numero deve essere preceduto dalla lettera o dalle lettere seguenti, secondo il paese di rilascio del documento: B per il Belgio, D per la Germania, F per la Francia, I per l'Italia, L per il Lussemburgo ed NL per i Paesi Bassi.

6. I formulari devono essere compilati a macchina. Essi devono essere stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è presentata la domanda di certificato.

7. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio.

8. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei certificati e dei relativi estratti nella o in una delle loro lingue ufficiali.

9. In caso di smarrimento del certificato o dei relativi estratti, gli organismi emittenti possono, a titolo eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato di detti documenti, compilato e vistato come i documenti originali e recante chiaramente la dicitura « Duplicato » su ciascun esemplare. Qualora venga rilasciato un duplicato della parte AP del certificato, gli organismi emittenti ne informano immediatamente gli organismi emittenti degli altri Stati membri.

#### Articolo 19

Quando sussistono dubbi in merito all'autenticità del certificato, dell'estratto o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviano il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo. Questa procedura può essere applicata anche a titolo di sondaggio; in tal caso viene inviata solo una fotocopia del documento.

Se i servizi nazionali competenti rinviano il documento contestato conformemente alle disposizioni di cui al comma precedente, rilasciano, a richiesta dell'interessato, apposita ricevuta.

*Articolo 20*

1. Nella misura necessaria per la corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni relative ai certificati e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.

2. Ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco contenente il numero e la natura delle irregolarità e delle infrazioni di cui sono venuti a conoscenza nel trimestre precedente.

3. I certificati e gli estratti regolarmente rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei certificati e degli estratti e per il pagamento dell'integrazione. La Commissione pubblica tali dati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

*Articolo 21*

1. L'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2114/71 è uguale a 3 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di fideiussione prestata da un istituto conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il rilascio del certificato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le categorie di istituti autorizzati a prestare fideiussione, nonché i criteri di cui al comma precedente.

*Articolo 22*

Lo svincolo del deposito cauzionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2114/71 è subordinato alla presentazione della prova che gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono stati adempiuti. La prova è fornita mediante presentazione dell'esemplare n. 1 della parte AP del certificato, vidimato e

imputato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

*Articolo 23*

1. Tuttavia, previa presentazione della parte o delle parti ID del certificato, il deposito cauzionale può essere svincolato fino all'85 % del suo importo quando il peso netto del prodotto tal quale per il quale sono state rilasciate la parte o le parti ID del certificato corrisponde almeno alla quantità iscritta nella casella 3 della parte AP del certificato.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24, se gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, non sono stati adempiuti, il deposito cauzionale viene incamerato proporzionalmente alla quantità corrispondente alla differenza tra :

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel certificato e
- b) la quantità identificata all'oleificio, determinata conformemente al metodo definito in allegato.

Tuttavia, se la quantità identificata è inferiore al 7 % della quantità netta indicata nel certificato, il deposito cauzionale viene incamerato totalmente. Inoltre, se l'importo totale del deposito cauzionale che dovrebbe essere incamerato è inferiore a 2 unità di conto per un certificato, lo Stato membro può svincolare integralmente il deposito cauzionale.

3. A richiesta del titolare della parte AP del certificato, gli Stati membri possono svincolare il deposito cauzionale in forma frazionata, proporzionalmente alle quantità di prodotti per le quali è stata fornita la prova di cui all'articolo 22.

*Articolo 24*

1. Se per un caso di forza maggiore gli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, non possono essere adempiuti durante il periodo di validità del certificato, l'organismo competente dello Stato membro emittente il certificato decide, a richiesta del titolare, l'annullamento di tali obblighi con svincolo del deposito cauzionale ovvero la proroga della validità del certificato per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta. La proroga può essere accordata dopo cessazione della validità del titolo.

La decisione di annullamento o di proroga è limitata alla quantità di prodotto per la quale gli obblighi suddetti non hanno potuto essere adempiuti a seguito del caso di forza maggiore. L'eventuale proroga del certificato forma oggetto di un visto che l'organismo emittente appone sul certificato, nonché degli adeguamenti necessari.

2. Se l'organismo competente ammette un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende avverte immediatamente la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3. Il titolare del certificato fornisce la prova della circostanza considerata caso di forza maggiore.

#### Articolo 25

L'integrazione è versata previa presentazione della parte ID del certificato e dopo attestazione, rilasciata dall'organismo incaricato del controllo, della trasformazione dei semi identificati nel certificato durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

#### Articolo 26

Ai sensi del presente regolamento, il sabato è considerato giorno non lavorativo.

### CAPITOLO II

#### Articolo 27

1. Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2114/71, un sistema di controllo doganale o un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti è instaurato all'importazione per tutti i semi o le miscele di cui al suddetto articolo, salvo i semi o le miscele :

- riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro importatore ;
- sottoposti, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone e le miscele contenenti tali prodotti, ad un processo di denaturazione comunitario.

Gli anzidetti controlli sono abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale.

2. Negli scambi intracomunitari dei semi o delle miscele importati, la prova che questi ultimi, soggetti al sistema di controllo di cui al paragrafo 1 sono stati sottoposti al regime di controllo previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 ovvero sono stati messi in condizioni di non poter beneficiare dell'integrazione, può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, recante nella casella 31, oltre alla designazione delle merci, una delle menzioni seguenti :

- « semi o miscele importati »
- « graines ou mélanges importés »
- « eingeführte Saaten oder Mischungen »
- « ingevoerde zaden of mengsels ».

Fra le menzioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere compilate :

- a) la casella 103
- b) la casella 104, cancellando la menzione che non interessa e aggiungendo una delle menzioni seguenti :

« Destinato ad essere sottoposto al regime di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione » ;

« Destiné à être placé sous le régime de contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2114/71 ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide » ;

„Dazu bestimmt, der Kontrolle nach Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2114/71 unterworfen oder in den Zustand versetzt zu werden, daß die Beihilfe nicht mehr beansprucht werden kann“ ;

„Bestemd om onder het in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2114/71 bedoelde controlestelsel te worden gesteld of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking kunnen komen“.

La casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » a tergo dell'esemplare di controllo deve recare altresì, nella rubrica « osservazioni », l'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato, del suo tasso di umidità e d'impurità, nonché del suo peso adeguato secondo il metodo definito in allegato.

#### Articolo 28

1. Il deposito cauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2114/71 è uguale, per 100 chilogrammi di peso netto :

- a 10 unità di conto per i semi di colza e di ravizzone
- a 7 unità di conto per i semi di girasole.

2. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di fidejussione prestata da un istituto conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il rilascio del certificato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le categorie di istituti autorizzati a prestare fidejussione e i criteri di cui al comma precedente.

#### Articolo 29

1. Il deposito cauzionale viene interamente incamerato qualora, nel termine di nove mesi dalla sua costituzione, non sia fornita la prova che i prodotti di cui trattasi sono stati sottoposti al controllo di cui

all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 oppure che detti prodotti sono stati messi in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato da presentare prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, detto termine viene prolungato a 15 mesi per i semi di girasole e le miscele che li contengono destinati ad essere utilizzati come tali per l'alimentazione.

Il deposito cauzionale viene altresì integralmente incamerato per i prodotti sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2114/71 ovvero posti in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione nel termine suindicato e che presentino tracce di denaturazione. Tuttavia, il deposito cauzionale viene restituito qualora venga fornita la prova che i prodotti di cui trattasi presentavano, all'atto dell'importazione, le stesse tracce di denaturazione.

2. Il deposito cauzionale viene parzialmente incamerato qualora, nel termine indicato al paragrafo 1, sia fornita la prova di cui allo stesso paragrafo per una quantità di semi o di miscele inferiore di oltre l'1 % alla quantità oggetto del deposito cauzionale.

L'importo del deposito cauzionale incamerato è calcolato sulla differenza tra, da un lato, la quantità soggetta a deposito cauzionale, diminuita dell'1 % e dall'altro lato la quantità per la quale la prova succitata è apportata.

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 vengono comparati il peso, adeguato conformemente al metodo definito in allegato, constatato all'importazione e quello indicato nell'esemplare di controllo in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, ultimo comma.

#### Articolo 30

Quando, per un caso di forza maggiore, i semi e le miscele importati non possono essere messi in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ovvero essere sottoposti a controllo nel periodo di cui all'articolo 29 :

- a) purché i semi e le miscele siano diventati inadatti alla produzione di olio, lo Stato membro in cui è stato costituito il deposito cauzionale decide che l'obbligo di sottoporre i semi e le miscele al controllo o di metterli in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione viene annullato e che il deposito cauzionale non viene incamerato,
- b) in caso contrario, lo Stato membro prolunga detto periodo per un termine che ritiene necessario in relazione alla circostanza addotta.

Se l'organismo emittente ammette un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende avverte la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

#### Articolo 31

Sono considerati come messi in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2114/71 i semi o le miscele :

- trasformati in prodotti delle voci 12.02 o 23.07 della tariffa doganale comune,
- riconosciuti come sementi dalla legislazione di ciascuno Stato membro,
- esportati verso i paesi terzi o la Grecia,
- sottoposti, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone, e le miscele contenenti tali prodotti, al processo di denaturazione di cui al regolamento (CEE) n. 190/68 <sup>(1)</sup>,
- utilizzati come tali per l'alimentazione, per quanto riguarda i semi di girasole e le miscele contenenti tali prodotti.

#### Articolo 32

1. Si procede alla determinazione del peso e al prelievo di campioni dei semi raccolti nella Comunità :

- al momento dell'entrata nell'oleificio in cui i semi saranno trasformati.

2. Si procede alla determinazione del peso e al prelievo di campioni dei semi importati :

- all'atto dell'importazione,
- al momento dell'entrata nell'oleificio in cui i semi saranno trasformati,
- al momento in cui le quantità destinate ad usi diversi dalla produzione di olio sono messe in condizione di non beneficiare dell'integrazione,
- all'atto dell'esportazione.

3. Il peso dei semi di cui ai paragrafi precedenti è espresso in kg e adeguato conformemente al metodo definito in allegato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 17.2.1968, pag. 10.

*Articolo 33*

Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni per laboratorio in campioni per analisi, nonché la determinazione del tenore in olio, impurità e umidità sono effettuati secondo un metodo unico per tutta la Comunità.

## CAPITOLO III

*Articolo 34*

1. L'integrazione è fissata ogniquale volta la situazione del mercato lo renda necessario, in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana.

2. L'integrazione fissata anteriormente è mantenuta quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto a detta integrazione, una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,10 unità di conto.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissati, gli importi dell'integrazione da accordare per 100 chilogrammi di semi.

*Articolo 35*

1. L'importo dell'integrazione è quello valido il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato.

*Articolo 36*

1. L'importo dell'integrazione da accordare in caso di fissazione anticipata, quando la domanda della parte ID del certificato è presentata nel mese della presentazione della domanda della parte AP del certificato, è uguale all'importo applicabile il giorno della presentazione di quest'ultima domanda.

2. Se la domanda della parte ID del certificato è presentata in un mese diverso da quello della presentazione della domanda della parte AP del certificato, l'importo di cui al paragrafo 1 è aumentato o diminuito :

- a seconda che il prezzo indicativo valido nel mese della presentazione della domanda della parte ID sia superiore o inferiore a quello valido nel giorno della presentazione della domanda della parte AP, della differenza tra i due prezzi indicativi,
- dell'importo correttivo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2114/71.

Se la durata di validità del certificato è prorogata in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, l'importo

dell'integrazione fissato in anticipo da accordare è quello determinato per l'ultimo mese del periodo di cui all'articolo 11.

*Articolo 37*

L'anticipo dell'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2114/71 può essere concesso soltanto previa presentazione della parte ID del certificato.

*Articolo 38*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, l'importo correttivo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2114/71 è determinato per ciascun mese conformemente alle disposizioni che seguono.

2. L'importo correttivo è pari alla differenza tra :

- a) il prezzo dei semi di colza, di ravizzone o di girasole determinato conformemente agli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera <sup>(1)</sup> e
- b) il prezzo a termine di detti semi determinato applicando i criteri di cui agli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE e valido per un carico da effettuarsi durante il mese dell'identificazione dei semi nell'oleificio.

Se, per uno dei mesi successivi a quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata, non è possibile prendere in considerazione per la determinazione del prezzo a termine di cui alla lettera b) alcuna offerta e alcun corso per una specie di seme, il prezzo calcolato per il mese precedente è adottato per la determinazione della differenza di cui sopra.

3. Se nessuna offerta o corso per una specie di seme può essere preso in considerazione per la determinazione del prezzo di cui al paragrafo 2, lettera a), o dei prezzi a termine durante almeno due mesi, l'importo correttivo è uguale alla differenza tra :

- a) il prezzo dei semi di colza, di ravizzone o di girasole determinato conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 115/67/CEE, e
- b) il prezzo a termine di detti semi determinato applicando i criteri di cui agli articoli 2 e 3 di detto regolamento e valido per un carico da

<sup>(1)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

effettuarsi nel mese in cui i semi sono sottoposti a identificazione nell'oleificio.

4. Se, in applicazione del paragrafo 3, lettera b), il prezzo a termine dei semi è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, in mancanza di prezzi mondiali dei prodotti concorrenti per uno o più mesi successivi a quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata, vengono presi in considerazione i prezzi mondiali dei prodotti concorrenti validi il mese precedente.

#### *Articolo 39*

Allorché :

-- la differenza tra il prezzo di 100 chilogrammi di semi di colza, di ravizzone o di girasole, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi delle quantità di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione della specie di semi di cui trattasi, da un lato, e

— la differenza tra il prezzo di 100 chilogrammi dei principali semi concorrenti, maggiorato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi delle quantità di olio e di panelli ottenuti dalla loro trasformazione, dall'altro,

subiscono un'evoluzione diversa e una tale situazione rischia di incidere notevolmente sullo smercio dei semi raccolti nella Comunità il divario determinato

in conformità delle disposizioni dell'articolo 38 può essere ritoccato di un importo pari al massimo al divario tra tali differenze.

Tale divario è corretto eventualmente dell'importo dell'adeguamento del prezzo del mercato mondiale fissato conformemente all'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE.

#### *Articolo 40*

Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

#### *Articolo 41*

Il regolamento (CEE) n. 911/68 della Commissione, del 5 luglio 1968, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 644/72 <sup>(2)</sup>, è abrogato.

#### *Articolo 42*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1972.

I certificati rilasciati in seguito a domande presentate prima della data di cui al comma precedente rimangono soggetti alle disposizioni applicabili prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 158 del 6. 7. 1968, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 77 del 30. 3. 1972, pag. 36.

## ALLEGATO

## Metodo di calcolo del peso dei semi oleosi

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

$i$  = impurità dei semi il cui peso è da determinare.

$h$  = umidità dei semi il cui peso è da determinare.

Tuttavia, se l'umidità constatata per i semi raccolti nella Comunità è inferiore al:

— 6 % del peso per i semi di colza e di ravizzone,  $h$  è uguale a 6,

— 5 % del peso per i semi di girasole,  $h$  è uguale a 5.

$i_1$  = impurità }  
 $h_1$  = umidità } della qualità tipo.

$q$  = quantità dei semi come tali espressa in kg il cui peso è da determinare.

$X$  = peso dei semi da prendere in considerazione espresso in kg.

*Nota:*

per il tenore in umidità ed impurità sono considerate soltanto le prime due decimali.

## COMUNITÀ EUROPEE

INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI OLEOSI	DOMANDA DI CERTIFICATO
<b>Consultare le note prima di compilare il formulario</b>	
<b>A. PARTE COMUNE</b>	
1. Richiedente (nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)	2. Destinatario della domanda
3. Designazione del prodotto	4. Vedasi <input type="checkbox"/> telex <input type="checkbox"/> telegramma del <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>B. DOMANDA DI CERTIFICATO A.P.</b>	
5. Peso del prodotto in base al 10% di umidità e 2% di impurità <input type="text"/> <input type="text"/> kg	6. Importo totale della cauzione in moneta nazionale <input type="text"/> <input type="text"/> LI
7. Fatto a _____, il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  _____ (Firma del richiedente)	8. Riservato all'organismo emittente
<b>C. DOMANDA DI CERTIFICATO I.D.</b>	
9. Peso netto del prodotto tal quale <input type="text"/> <input type="text"/> kg	13. Identificazione da effettuare per ottenere <input type="checkbox"/> L'INTEGRAZIONE DEL GIORNO <input type="checkbox"/> L'INTEGRAZIONE FISSATA IN ANTICIPO mediante <input type="checkbox"/> certificato <input type="checkbox"/> estratto A.P. n. _____ rilasciato da _____
10. Oleificio dove si trova il prodotto	
11. Numero della partita	
12. Data in cui il prodotto è entrato nell'oleificio <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
14. Fatto a _____, il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  _____ (Firma del richiedente)	15. Riservato all'organismo emittente

## NOTE

1. Il richiedente deve compilare la parte A e, secondo il caso, o la parte B o la parte C ed eventualmente la parte D del formulario.
2. Quando la domanda di certificato I.D. si riferisce a più partite, la parte D deve essere compilata al posto ed in sostituzione delle caselle 11 e 12 della parte C, rimando inteso tuttavia, che il peso totale delle varie partite deve essere indicato nella casella 9 della parte C.
3. Il formulario deve essere compilato a macchina e la firma del richiedente deve essere manoscritta.
4. I numeri (peso ed importo) che debbano figurare nel recto del formulario, devono essere iscritte in ragione di una cifra per suddivisione di casella all'uopo prevista; le suddivisioni non utilizzate devono essere riempite con una „X”.
5. Le date che debbano figurare nel recto del formulario, devono essere iscritte sotto forma di numero di sei cifre in ragione di due cifre per suddivisione di casella all'uopo prevista: le prime due cifre indicano il giorno (da 01 a 31) nella prima suddivisione, le due cifre successive indicano il mese (da 01 a 12) nella seconda suddivisione e le ultime due cifre indicano l'anno (72 ecc.) nell'ultima suddivisione.
6. Le menzioni applicabili nelle caselle 4 e 13 sono indicate apponendo una „X” nella piccola casella che le precede.





13. IMPUTAZIONI

14. A. Data B. Certificato I.D. o estratto A.P. n.	15. A. Quantità disponibile B. Quantità imputata	16. Firma e timbro dell'autorità d'imputazione
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	

NOTE: 1. La prima iscrizione della quantità disponibile è quella che figura nella casella 3 maggiorata della tolleranza del 7%.  
2. La quantità da imputare in caso di rilascio di un estratto A.P. è quella che figura nella casella 3 di tale estratto maggiorata della tolleranza del 7%.

**COMUNITÀ EUROPEE**

<b>INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI OLEOSI</b>		<b>CERTIFICATO</b>		<b>PARTE</b>
<b>2</b>	<b>Esemplare per l'organismo emittente</b>	<b>I</b>	n. 000000	<b>A.P.</b>
		<b>FISSAZIONE ANTICIPATA DELL'INTEGRAZIONE</b>		
1a. Organismo emittente		7a. Titolare (nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)		
1b		7b.		
2. Designazione del prodotto		8. INTEGRAZIONE VALIDA IL <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> FISSATA IN ANTICIPO		
3. Peso del prodotto in base al 10% di umidità e 2% di impurità		9. Mese/Anno	10. Importo per 100 kg	
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> kg		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> LI	
4. Importo totale della cauzione in moneta nazionale		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> LI	
5. L'identificazione deve aver luogo al più tarde		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> LI	
il <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> LI	
6. Diritti trasmessi a		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> LI	
a decorrere dal <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> LI	
Firma del cedente <span style="margin-left: 100px;">Firma e timbro dell'organismo emittente</span>		11. Rilasciato a il <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> Firma e timbro dell'organismo emittente		
<b>OSSERVAZIONE IMPORTANTE</b> Gli importi indicati nella casella 10 sono fissati fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968.		12. Riservato all'organismo emittente		





13. IMPUTAZIONI

14. A. Data B. Certificato I. D. n.	15. A. Quantità disponibile B. Quantità imputata	16. Firma e timbro dell'autorità d'imputazione
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	

NOTA: La prima iscrizione della quantità disponibile è quella che figura nella casella 3 maggiorata della tolleranza del 7%.

17. Unire qui l'eventuale aggiunta

**COMUNITÀ EUROPEE**

<b>INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI OLEOSI</b>		<b>ESTRATTO</b>	<b>PARTE</b>
<b>2</b>	<b>Esemplare per l'organismo emittente</b>	<b>I</b> n. 000000	<b>A.P.</b>
<b>FISSAZIONE ANTICIPATA DELL'INTEGRAZIONE</b>			
1a. Organismo emittente dell'estratto	7a. Titolare (nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)		
1b. Organismo emittente del certificato	7b. Estratto del certificato A.P. n. rilasciato da		
2. Designazione del prodotto	8. INTEGRAZIONE VALIDA IL <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px auto;"></div> FISSATA IN ANTICIPO		
3. Peso del prodotto in base al 10% di umidità e 2% di impurità	9. Mese/Anno	10. Importo per 100 kg	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="flex-grow: 1;"></span> <span>kg</span> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="flex-grow: 1;"></span> <span>LI</span> </div>	
4. Importo totale della cauzione in moneta nazionale	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="flex-grow: 1;"></span> <span>LI</span> </div>	
5. L'identificazione deve aver luogo al più tarde	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="flex-grow: 1;"></span> <span>LI</span> </div>	
6. Diritti trasmessi a	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="flex-grow: 1;"></span> <span>LI</span> </div>	
a decorrere dal <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; display: inline-block;"></div> Firma del cedente                      Firma e timbro dell'organismo emittente	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="flex-grow: 1;"></span> <span>LI</span> </div>	
<b>OSSERVAZIONE IMPORTANTE</b> Gli importi indicati nella casella 10 sono fissati fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 2, dell'articolo 2 paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968.	11. Rilasciato a il <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; display: inline-block;"></div> Firma e timbro dell'organismo emittente		
	12. Riservato all'organismo emittente		

13. IMPUTAZIONI

14. A. Data B. Certificato I.D. o estratto A.P. n.	15. A. Quantità disponibile B. Quantità imputata	16. Firma e timbro dell'autorità d'imputazione
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	
A. <input type="text"/> B.	A. <input type="text"/> kg B. <input type="text"/> kg	

NOTE: 1. La prima iscrizione della quantità disponibile è quella che figura nella casella 3 maggiorata della tolleranza del 7<sup>o</sup>.  
2. La quantità da imputare in caso di rilascio di un estratto A.P. è quella che figura nella casella 3 di tale estratto maggiorata della tolleranza del 7<sup>o</sup>.

17. Unire qui l'eventuale aggiunta

## COMUNITÀ EUROPEE

INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI OLEOSI		CERTIFICATO		PARTE <b>I.D.</b>
<b>1</b>	Esemplare per il titolare	<b>I</b>	n. 000000	
		<b>IDENTIFICAZIONE DEI SEMI</b>		
1. Organismo emittente		8. Titolare (nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)		
2. Designazione del prodotto		9. IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA il <input type="text"/>		
3. Peso netto del prodotto tal quale <input type="text"/> kg		10. Peso identificato in base al 10% di umidità e 2% di impurità <input type="text"/> kg		
4. Umidità <input type="text"/> , <input type="text"/>	5. Impurità <input type="text"/> , <input type="text"/>	11. Importo in moneta nazionale dell'integrazione per 100 kg <input type="text"/> Li		
6. Oleificio dove se trova il prodotto		12. In caso di fissazione anticipata dell'integrazione: peso identificato imputato sul <input type="checkbox"/> CERTIFICATO <input type="checkbox"/> ESTRATTO A. P. n. _____ rilasciato da		
7. Riservato all'organismo emittente		13. Rilasciato a il <input type="text"/> Firma e timbro dell'organismo emittente		

## NOTE

1. Le caselle 4, 5 e 10 sono da compilare non appena i dati che devono figurare sono disponibili.
2. Quando l'identificazione si riferisce a più partite oggetto di una stessa domanda, i dati da inscrivere nelle caselle 4 e 5 riguardano rispettivamente l'umidità ponderata e le impurità ponderate della quantità totale identificata.







## REGOLAMENTO (CEE) N. 1206/72 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 giugno 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	66,94
10.01 B	Frumento duro	73,45 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	60,29 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	52,65
10.04	Avena	55,63
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	47,80 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.05 B	Granturco altro	47,80 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	9,70
10.07 B	Miglio	33,12
10.07 C	Sorgo	49,33
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	109,92
11.01 B	Farine di segala	96,19
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	123,42
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	117,53

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

<sup>(4)</sup> Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1207/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 giugno 1972**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 giugno 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali <sup>(1)</sup>

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,84	1,84	1,84
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0,23
10.03	Orzo	0	1,61	1,61	2,99
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,46	0,46	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(<sup>1</sup>) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,328	0,328	0,328	0,328
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,245	0,245	0,245	0,245
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,287	0,287	0,532	0,532
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,214	0,214	0,398	0,398
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,250	0,250	0,463	0,463

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/72 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1972

## che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1197/72 <sup>(3)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 9. 6. 1972, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 giugno 1972 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u. c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/72 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 1. 7. 1971, pag. 37.

## ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	8,66 7,48 <sup>(1)</sup> 8,66 7,48 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 giugno 1972**  
**che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 463/71 del Consiglio, del 1° marzo 1971, relativo alle importazioni dal

Marocco di olio d'oliva <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1043/72 <sup>(8)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 1043/72 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 443/72, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 463/71 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 27. 10. 1971, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 28.

## ALLEGATO

## Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 12 giugno 1972 in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	0	0	0	0	0
07.03 A II	0	0	0	0	0
15.07 A I a)	0	0	0	3.200	3.200
15.07 A I b)	0	0	0	6.000	6.000
15.07 A II	0	0 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(1)</sup>	0	0 <sup>(2)</sup>
15.17 A I	0	0	0	0	0
15.17 A II	0	0	0	0	0
23.04 A	0	0	0	0	0

<sup>(1)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) nn. 2165/70 e 463/71 del Consiglio e dai regolamenti (CEE) nn. 2495/71 e 2697/71 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71 del Consiglio.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/72 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1972

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 669/72<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, qualora a seguito degli accordi di Washington, del 18 dicembre 1971, un paese terzo istituisca un tasso centrale per la propria moneta, e qualora venga preso in considerazione, per il calcolo del prelievo, un prezzo espresso nella moneta di questo paese, il tasso centrale di cui sopra deve essere applicato per la conversione di detta moneta in unità di conto ; che, infatti, prendere in considerazione la vecchia parità teorica non corrisponde più alla nuova situazione così creata, e può pregiudicare il buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati, soprattutto dal momento in cui per il dollaro statunitense la nuova parità è

stata ormai dichiarata al Fondo monetario internazionale e viene quindi applicata per le conversioni da effettuare ; che è stato richiesto il parere del Comitato monetario ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 669/72 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68<sup>(4)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.

(3) GU n. L 79 del 1°. 4. 1972, pag. 59.

(4) GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.





## REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/72 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1972

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2732/71<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissati prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione ; dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/69<sup>(6)</sup>, prevede che in sede di fissazione della restituzione per il latte in polvere denaturato della voce 04.02 nonché per i prodotti della sottovoce ex 23.07 B appartenenti al gruppo n. 2, viene tenuto conto della concessione dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali o utilizzato nella fabbricazione di alimenti per animali ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 21.<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10.

somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune nel settore dello

zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi indicati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

A. BORSCHETTE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona A</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>2. superiore a 4 % per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona A</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p>0110 00</p> <p>0120 00</p> <p>0130 21</p> <p>0130 30</p> <p>0140 00</p> <p>0150 20</p> <p>0150 30</p> <p>0160 00</p> <p>0200 10</p> <p>0200 20</p> <p>0300 10</p> <p>0300 20</p> <p>0400 00</p>	<p>1,44</p> <p>—</p> <p>1,44</p> <p>1,44</p> <p>1,44</p> <p>2,52</p> <p>1,44</p> <p>2,52</p> <p>1,44</p> <p>1,44</p> <p>1,44</p> <p>8,70</p> <p>14,20</p> <p>17,40</p> <p>31,60</p> <p>36,30</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p>	<p>0620 00</p>	<p>—</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0720 20	22,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	27,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	35,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	36,80
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	38,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0920 20	49,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	22,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	27,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	35,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1220 00	36,80
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	38,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	49,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1420 10	4,30
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1420 20	10,50
	2. altri	1520 00	12,10

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1620 10	4,30
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 20	10,50
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	12,10
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	12,10
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	17,40
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1620 60	31,60
	2. superiore a 45 %	1720 00	36,30
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	— <sup>(1)</sup> per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	— <sup>(1)</sup> per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,2210 <sup>(1)</sup> per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,2760 <sup>(1)</sup> per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,3500 <sup>(1)</sup> per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,3680 <sup>(1)</sup> per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,4970 <sup>(1)</sup> per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	— <sup>(1)</sup> per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	— <sup>(1)</sup> per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,2210 <sup>(1)</sup> per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,2760 <sup>(1)</sup> per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,3500 <sup>(1)</sup> per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,3680 <sup>(1)</sup> per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,4970 <sup>(1)</sup> per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	2,80 <sup>(2)</sup>
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	10,50 <sup>(2)</sup>
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	2,80 <sup>(2)</sup>
(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	10,50 <sup>(2)</sup>	
(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1050 <sup>(1)</sup> per kg	
(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,1740 <sup>(1)</sup> per kg	
(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,3160 <sup>(1)</sup> per kg	
2. superiore a 45 %	3010 00	0,3630 <sup>(1)</sup> per kg	



Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 30	— 23,00 23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 40	— 15,00 15,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 50	— 23,00 23,00
	(33) uguale o superiore a 40 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 60	21,30 30,00 36,30
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 10	— 15,00 15,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 20	— 23,00 23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 30	21,30 30,00 36,30
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 40	21,30 30,00 36,30

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 50	21,30 35,00 43,00
	b) superiore a 36 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4610 00	21,30 35,00 43,00
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	47,30
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	62,30
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	47,30
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione :		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		31,00
	— le altre destinazioni		40,30
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		31,00
	— le altre destinazioni		40,30
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 % per le esportazioni verso :	4920 00	
	— la zona D		29,00
	— la Svizzera		11,00
	— le altre destinazioni		39,80
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	8,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 20	11,00 15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 30	11,00 39,80
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda per le esportazioni verso : — la zona D — la zona F — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 40	29,00 34,90 11,00 39,80
	(33) Butterkäse, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio per le esportazioni verso : — la zona D — la zona F — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 50	29,00 32,90 11,00 36,30
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso : — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 60	11,00 39,80
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — la zona D — la zona F — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 70	29,00 34,90 11,00 39,80
	II. non nominati :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	36,10

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali <sup>(3)</sup> :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	5700 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	5700 20	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	5700 30	—
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	5800 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	5800 20	—

(<sup>1</sup>) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

(<sup>2</sup>) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

(<sup>3</sup>) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere,

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

N.B.: Le zone stabilite dal regolamento (CEE) n. 1353/69 (GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 giugno 1972**  
**che fissa i prezzi di riferimento per le prugne**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970 <sup>(2)</sup>, che fissa le modalità di applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione sono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione di prugne nella Comunità, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per rendere comparabili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita organizzazione produttori » ovvero ad altra fase di commercializzazione comparabile ; che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati e riportati alla fase « importatore/grossista » ; che tali prezzi sono pertanto comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e che non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento, sul mercato o sui

mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione con i corsi più bassi ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri presentati imballati, l'incidenza del costo dell'imballaggio essendo compresa nei corsi ; che, d'altra parte, l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, prevede che devono essere presi in considerazione soltanto i corsi rilevati per prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di prugne dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in due gruppi ;

considerando che, per tener conto dei divari stagionali dei prezzi, è opportuno dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, occorre precisare le varietà importate dai paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I e per il gruppo II ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I prezzi di riferimento per le prugne (sottovoce 08.07 D della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I e II dei

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 144 del 2.7.1970, pag. 10.

prodotti della categoria di qualità « I », tutti i calibri, presentati in imballaggio :

	<i>Gruppo I</i>	<i>Gruppo II</i>
Giugno (dall'11 al 30 incluso)	22,2	—
Luglio	21,8	—
Agosto	19,6	15,7
Settembre	16,5	12,8
Ottobre (dal 1° al 20 incluso)	—	11,7

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 comprendono le varietà seguenti :

*Gruppo I*

Altesse double (Quetsche d'Italie), Précoce favourite, Belle de Louvain, Conducta, Lützelsachser (Quetsche précoce de Lützelsachsen), Anna Späth, Ersinger (Quetsche précoce d'Ersingen), Zimmers (Quetsche de Zimmer), Bühler (Quetsche précoce de Bühl), Burbank, Florentia, Goccia d'oro, Reine Claude dorée.

*Gruppo II*

Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetsche), Reine Claude d'Oullins, Ruth Gerstetter, Ontario.

3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati :

- a) ai prezzi fissati per il gruppo I, nel caso in cui i prodotti importati appartengano a varietà diverse da quelle che figurano alla lettera b) ;
- b) ai prezzi fissati per il gruppo II, nel caso in cui i prodotti importati appartengono alle seguenti varietà : Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetsche), Reine Claude d'Oullins, Ruth Gerstetter, Ontario, Wagenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Mirabelle, Bosniche.

Le modifiche alle disposizioni del paragrafo precedente sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 in funzione dei cambiamenti intervenuti nella composizione varietale dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1972. Esso si applica fino al 30 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1215/72 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1972

che fissa i prezzi di riferimento per le pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti-  
coli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970<sup>(2)</sup>, che fissa le modalità di applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione sono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione di pesche nella Comunità, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per rendere comparabili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita organizzazione produttori », ovvero ad altra fase di commercializzazione comparabile ; che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati o riportati alla fase « importatore/grossista » ; che tali prezzi sono pertanto direttamente comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e che non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi rilevati nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento, sul mercato o sui

mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione con i corsi più bassi ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati imballati, l'incidenza del costo dell'imballaggio essendo compresa nei corsi ; che d'altra parte l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che devono essere presi in considerazione soltanto i corsi rilevati per prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, per tener conto dei divari stagionali dei prezzi, è opportuno dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che il Comitato di gestione per gli ortofrutti non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prezzi di riferimento per le pesche (sottovoce 08.07 B della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità « I », tutti calibri, presentati in imballaggio :

Giugno	1 <sup>a</sup> decade	—
	2 <sup>a</sup> decade	28,2
	3 <sup>a</sup> decade	25,4
Luglio		21,9
Agosto		20,4
Settembre		18,9

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 2.7.1970, pag. 10.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 30 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1972.

*Per la Commissione*

***Il Presidente***

S. L. MANSHOLT

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1216/72 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 giugno 1972**

**che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'anidride e agli acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) della voce doganale n. 28.10 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1969 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per l'anidride e gli acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 33 000 unità di conto; che alla data del 2 giugno

1972 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2795/71 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 13 giugno 1972 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 86.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1217/72 DELLA COMMISSIONE**  
dell'8 giugno 1972

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai fili, trecce, cavi per l'elettricità della voce doganale n. 85.23, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1969 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50% del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione, originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per i fili, trecce, cavi per l'elettricità della voce doganale n. 85.23 e secondo i calcoli

effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 569 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 284 500 unità di conto; che alla data del 2 giugno 1972 le importazioni nella Comunità di fili, trecce, cavi per l'elettricità della voce doganale n. 85.23 originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2795/71 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 13 giugno 1972 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 86.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1218/72 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1972

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'avorio lavorato (compresi i lavori) della voce doganale n. 95.03 originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1969 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per l'avorio lavorato (compresi i lavori) e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 830 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 415 000 unità di conto; che alla data del 2 giugno 1972 le importazioni nella Comunità di avorio lavorato (compresi i lavori) originario di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2795/71 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 13 giugno 1972 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori)

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 86.

**II**

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**CONSIGLIO****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 6 giugno 1972****relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale****(72/221/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidate dal trattato la Commissione deve poter disporre di una documentazione statistica aggiornata e comparabile tra i vari Stati sulla struttura, sull'importanza e sullo sviluppo dell'industria e dell'artigianato negli Stati membri ;

considerando che già in sede di preparazione del censimento industriale 1963, la Commissione ebbe a richiamare l'attenzione dei governi degli Stati membri sul fatto che lo sviluppo dell'economia industriale in un mercato comune esige un minimo di informazioni statistiche, ma che i dati disponibili nei vari Stati membri sono insufficienti o troppo poco comparabili per poter servire da documentazione valida per i suoi lavori ;

considerando che nel frattempo la Comunità economica europea ha compiuto importanti progressi sulla via dell'integrazione ; che nuove scelte di politica economica e nuovi orientamenti richiedono iniziative e decisioni basate su una valida documentazione quantitativa, ma che lo strumento statistico per il settore dell'industria e dell'artigianato non è tuttora adeguato a questa realtà economica ;

considerando che tali carenze non consentono di raccogliere, sulla scorta delle statistiche industriali

esistenti nei vari Stati membri, informazioni suscettibili di fornire una valida base per i lavori della Commissione, in particolare nei settori della politica economica a medio termine, della politica industriale e della politica di concorrenza ;

considerando che è importante ottenere dagli Stati membri informazioni comparabili dell'attività industriale e che, pertanto, è necessario procedere ad indagini coordinate per quanto concerne il contenuto, il campo di applicazione, i concetti e le definizioni, i metodi, la suddivisione per attività industriali e per dimensioni delle unità statistiche, al fine di raccogliere un insieme di informazioni quantitative coerenti, che consentano di analizzare la situazione e lo sviluppo economico dei vari settori industriali, nonché la loro possibilità o difficoltà di espansione, e allo stesso tempo permettano di soddisfare i bisogni statistici per il calcolo del contributo fornito dall'industria e dall'artigianato al prodotto nazionale e per altri studi nel settore della sintesi statistica ed economica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Gli Stati membri prendono, in cooperazione tecnica con la Commissione, tutte le misure atte a consentire la raccolta di dati annuali destinati all'elaborazione di statistiche coerenti sulla struttura e sull'attività produttiva dell'industria negli Stati membri. I dati vengono raccolti per la prima volta al più tardi nel 1974 e si riferiscono all'anno precedente.

*Articolo 2*

Le indagini sono effettuate presso tutte le imprese industriali e, eventualmente, artigiane, con 20 o più dipendenti e la cui attività principale rientra in una delle categorie della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) che riguardano l'industria, compresi l'energia ed acqua, nonché l'edilizia e il genio civile (NACE da 1 a 5).

Le imprese con meno di 20 dipendenti sono incluse nelle indagini ad intervalli non superiori a cinque anni. La Commissione fissa, d'accordo con gli Stati membri, gli anni in cui si deve operare l'estensione periodica del campo delle indagini.

Le indagini presso le imprese con meno di 20 dipendenti possono essere effettuate per campione.

*Articolo 3*

Le unità statistiche sono l'impresa e l'unità di attività economica nonché, per le esigenze della statistica regionale, l'unità locale. Le unità statistiche sono definite nella parte I della NACE.

*Articolo 4*

Le indagini hanno per oggetto le variabili riportate nell'allegato della presente direttiva. Durante una prima tappa, che inizia al più tardi nel 1974, l'inclusione nel programma di indagini delle variabili indicate tra parentesi è facoltativa. A partire dall'indagine del 1977, che si riferisce al 1976, gli Stati membri raccolgono i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato.

Tuttavia, i dati che dovranno essere raccolti sulle imprese che occupano da 20 a 99 dipendenti vertono soltanto sulle variabili del numero delle persone occupate, la cifra d'affari, i salari e gli stipendi lordi versati nonché sugli acquisti di materie prime e prodotti intermediari e di servizi industriali.

Per le indagini periodiche presso le imprese che occupano meno di 20 dipendenti, la Commissione fa entro la fine del 1975 proposte sui dati che devono essere raccolti.

Sin dalla prima indagine si rilevano dati per unità locali (stabilimenti) per le tre variabili seguenti:

- numero di persone occupate, totale, ma ad esclusione degli operai a domicilio;
- salari e stipendi lordi versati, comprese le retribuzioni corrisposte agli operai a domicilio iscritti nel foglio paga;
- investimenti in capitali fissi, totale.

Quest'ultima informazione completa i dati per imprese che vanno rilevati annualmente sugli investimenti, in conformità della direttiva del Consiglio n. 64/475/CEE del 30 luglio 1964 <sup>(1)</sup>.

*Articolo 5*

Fatta eccezione per le informazioni che le legislazioni nazionali assoggettano al segreto statistico, i risultati delle indagini sono trasmessi annualmente alla Commissione secondo un programma di tabelle comune ed una suddivisione per attività industriali corrispondente alle voci a tre cifre della NACE.

Le eccezioni a tale regola generale relativa alla ripartizione per attività, i dettagli concernenti la presentazione dei risultati, comprese le suddivisioni per dimensione delle unità statistiche, e la forma di trasmissione dei risultati sono fissati dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri.

Gli Stati membri che per la raccolta e lo spoglio dei dati seguono una nomenclatura d'attività diversa dalla NACE prendono tutte le misure atte a garantire un passaggio perfetto dei risultati ottenuti secondo la nomenclatura utilizzata a quelli secondo la nomenclatura comunitaria.

*Articolo 6*

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a ridurre ad un minimo i tempi di svolgimento e spoglio delle indagini, al fine di mettere i risultati di queste indagini il più rapidamente possibile a disposizione della Commissione.

*Articolo 7*

Le spese risultanti dall'esecuzione delle indagini negli Stati membri rimangono a carico dei bilanci nazionali.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN

<sup>(1)</sup> GU n. 131 del 13. 8. 1964, pag. 2193/64.

## ALLEGATO

Variabili prese in considerazione per la raccolta dei dati per imprese e dei dati per unità di attività economica (U.A.E.)

Codice	Variabili	Domande per	
		l'impresa	l'U.A.E.
1	Numero di persone occupate, totale	x	—
1.1	Proprietari che lavorano nella loro impresa e familiari coadiuvanti	x	—
1.2	Dipendenti, totale	x	x
1.21	Operai, inclusi gli apprendisti operai	x	x
1.21.1	Di cui : Donne	(x)	—
1.22	Impiegati, compresi gli apprendisti tecnici e commerciali	x	x
1.22.1	Di cui : Donne	(x)	—
2	Numero di ore di lavoro normali e straordinarie effettuate dagli operai e apprendisti operai durante l'anno	—	(x)
3	Spese di personale, totale	x	(x)
3.1	Salari e stipendi lordi pagati, esclusi i salari pagati agli operai a domicilio	x	(x)
3.2	Salari pagati agli operai a domicilio che figurano sul foglio paga	(x)	(x)
3.3	Contributi obbligatori e facoltativi alle assicurazioni sociali e provvidenze varie a carico del datore di lavoro	x	(x)
3.31	Di cui : Oneri sociali facoltativi e altre spese di personale	(x)	(x)
4	Cifra d'affari, totale	x	—
4.1	Cifra d'affari relativa ai prodotti fabbricati dall'impresa (o dall'U.A.E.) stessa e fatturato per servizi industriali prestati a terzi (lavori eseguiti a contratto, ecc.)	x	x
4.11	Di cui : Fatturato per servizi industriali prestati (lavori eseguiti a contratto, ecc.)	(x)	(x)
4.2	Cifra d'affari relativa ai prodotti acquistati da terzi e rivenduti tali e quali	x	—
4.3	Altri elementi della cifra d'affari	x	—
5	Consegne interne di beni intermedi e di servizi industriali : valore delle consegne di materie prime e di beni intermedi fatte e di servizi industriali prestati da una U.A.E. ad un'altra U.A.E. dell'impresa	—	(x)
6	Consegne interne di capitali fissi : valore dei beni di investimento fabbricati (o costruiti) da un'U.A.E. e forniti ad un'altra U.A.E. dell'impresa	—	(x)
7	Giacenze di prodotti finiti fabbricati dall'unità e di prodotti in corso di fabbricazione :		
7.1	— all'inizio dell'anno (o dell'esercizio)	x	(x)
7.2	— alla fine dell'anno (o dell'esercizio)	x	(x)
7.3	— variazione, in più o in meno	x	(x)

Codice	Variabili	Domande per	
		l'impresa	l'U.A.E.
8	Giacenze di prodotti acquistati per rivenderli tali e quali :		
8.1	— all'inizio dell'anno (o dell'esercizio)	x	—
8.2	— alla fine dell'anno (o dell'esercizio)	x	—
8.3	— variazione, in più o in meno	x	—
9	Valore dei beni d'investimento fabbricati o costruiti <i>dall'impresa</i> stessa con il proprio personale e per uso proprio e delle grandi riparazioni effettuate dall'impresa stessa	x	—
10	Valore dei beni d'investimento fabbricati o costruiti <i>dall'U.A.E.</i> stessa con il proprio personale e per uso proprio e delle grandi riparazioni effettuate dall'U.A.E. stessa	—	(x)
11	Acquisti o arrivi di materie prime e ausiliarie, di prodotti intermedi, di energia e di piccola attrezzatura non considerata come capitale fisso :		
11.1	Acquisti presso terzi	x	x
11.2	Valore delle materie prime, ecc. ricevute da altre U.A.E. dell'impresa	—	(x)
12	Costo dei servizi industriali ricevuti :		
12.1	— ricevuti da terzi	x	x
12.2	— ricevuti da altre U.A.E. dell'impresa	—	(x)
13	Costo dei prodotti acquistati per essere rivenduti tali e quali	x	—
14	Giacenze di materie prime e ausiliarie, di prodotti intermedi e di energia :		
14.1	— all'inizio dell'anno (o dell'esercizio)	x	(x)
14.2	— alla fine dell'anno (o dell'esercizio)	x	(x)
14.3	— variazione, in più o in meno	x	(x)
15	Costo dei servizi non industriali ricevuti da terzi, totale	x	—
15.1	Canoni pagati per la locazione di edifici non residenziali e di attrezzature	x	(x)
15.11	Dui cui : Canoni pagati per la locazione di attrezzature	(x)	—
15.2	Premi versati alle assicurazioni	x	—
15.3	Spese bancarie	x	—
15.4	Costo degli altri servizi non industriali	x	—
16	Imposte indirette, totale	x	—
16.1	Imposta sul valore aggiunto (IVA), altre imposte sulla cifra d'affari e imposte (tasse) di consumo	x	(x)
16.11	IVA e altre imposte sulla cifra d'affari	(x)	(x)
16.12	Imposte (tasse) di consumo	(x)	(x)
16.2	Altre imposte indirette	x	—
17	Contributi alla produzione	x	(x)

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1972

che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(72/222/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi indicati in allegato il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 30 giugno 1969<sup>(2)</sup>, 15 settembre 1969<sup>(3)</sup>, 20 dicembre 1969<sup>(4)</sup>, 8 giugno 1970<sup>(5)</sup>, 13 luglio 1970<sup>(6)</sup> e 25 maggio 1971<sup>(7)</sup>;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati, in attesa che sia definitivamente stabilito il programma dei negoziati comunitari attualmente allo studio relativo alla sostituzione progressiva degli accordi degli Stati membri con accordi comunitari;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga di accordi commerciali con paesi terzi oltre la fine del periodo transitorio, salvo gli altri obblighi derivanti dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il rinnovo di tali accordi non osta all'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi

in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali contemplate dai loro accordi bilaterali in vigore negli accordi comunitari di cui si prevede la negoziazione;

considerando che, dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del 16 dicembre 1969, è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli atti da prorogare non costituiscono un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, durante il previsto periodo di proroga;

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di tacito rinnovo per un periodo determinato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato a fianco di ciascuno di essi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. THORN

---

(1) GU n. L 326 del 29.12.1969, pag. 39.

(2) GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 2.

(3) GU n. L 238 del 23.9.1969, pag. 9.

(4) GU n. L 6 del 9.1.1970, pag. 1.

(5) GU n. L 133 del 18.6.1970, pag. 14.

(6) GU n. L 157 del 18.7.1970, pag. 29.

(7) GU n. L 122 del 4.6.1971, pag. 24.

## ALLEGATO

Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo		Scadenza dopo il rinnovo
BENELUX	Israele	Accordo commerciale	29. 8. 1958	31. 8. 1973
	Portogallo	Accordo commerciale	24. 5. 1961	30. 9. 1973
GERMANIA	Colombia	Accordo commerciale	9. 11. 1957	9. 11. 1973
	Ecuador	Accordo commerciale	1. 8. 1953	15. 10. 1973
	Irlanda	Accordo commerciale	2. 12. 1953	31. 12. 1973
	Uruguay	Accordo commerciale	18. 4. 1953	10. 10. 1973
ITALIA	Cuba	Scambio di note	9. 9. 1950	9. 9. 1973
	India	Accordo commerciale	6. 10. 1959	30. 6. 1973
		Scambio di lettere	7. 7. 1964	
	Libano	Accordo commerciale	4. 11. 1955	10. 9. 1973
	Svezia	Accordo commerciale	18. 12. 1961	31. 10. 1973
	Svizzera	Accordo commerciale	21. 10. 1950	31. 10. 1973
	Yemen	Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937)	5. 10. 1959	31. 12. 1973
UEBL	Messico	Accordo commerciale	11. 9. 1950	11. 9. 1973
	Uruguay	Accordo commerciale	14. 6. 1946	31. 12. 1973

7360

**SECONDO SCHEMA DI CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL  
MERCATO COMUNE**

1971 — 203 pagine (tedesco/francese/italiano/olandese)

FB. 210,— (in vendita esclusivamente presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1, Casella postale 1003)

Le istanze competenti delle Comunità europee hanno deciso di pubblicare i seguenti testi, elaborati dal gruppo di esperti « Brevetto comunitario » della Comunità economica europea :

- Secondo schema di convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune,
- Primo schema di regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune,
- Primo schema di regolamento relativo alle tasse.

I suddetti testi sono contenuti in un volume edito nelle quattro lingue delle Comunità europee (tedesco, francese, italiano, olandese).

Questo volume comprende anche due relazioni concernenti, rispettivamente, il Secondo schema di convenzione e gli schemi di regolamento di esecuzione e di regolamento relativo alle tasse ; esse tracciano le grandi linee di detti schemi.

PUBBLICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raccolta della giurisprudenza della Corte

pubblicata in tedesco, francese, italiano e olandese

Volumi I-XV e indice	FB	DM	FF	Lit.	Fl.
(1954-1969)	4 800,—	352,—	534,—	60 000	347,50
Volume XI (1965)	400,—	32,—	39,—	5 000	29,—
Volume XII (1966)	500,—	40,—	50,—	6 250	36,50
Volume XIII (1967)	500,—	40,—	50,—	6 250	36,50
Volume XIV (1968)	550,—	44,—	55,—	6 900	40,—
Volume XV (1969)	600,—	48,—	60,—	7 500	44,—
Volume XVI (1970)	750,—	60,—	83,—	9 375	54,50
Volume XVII (1971)	850,—	62,50	94,—	10 625	61,50
Volume XVIII (1972)	1 000,—	74,—	112,—	12 500	73,—

Raccolta di testi (1967)

Seconda edizione riveduta (testi legislativi relativi all'ordinamento, alla competenza ed alla procedura della Corte, con indice analitico)

200,— 16,— 20,— 2 500 14,50

Opere e scritti giuridici sull'integrazione europea (Bibliografia)

Riedizione 1966	300,—	24,—	29,—	3 750	22,—
Supplemento 1967	150,—	12,—	15,—	1 870	11,—
Supplemento 1968	150,—	12,—	15,—	1 870	11,—
Supplemento 1969	150,—	12,—	15,—	1 870	11,—
Supplemento 1970	150,—	11,—	17,—	1 900	11,—

Bibliografia della giurisprudenza europea (1965)

riguardante le decisioni giudiziarie relative ai trattati istitutivi delle Comunità europee

100,—	8,—	10,—	1 250	7,25
100,—	8,—	10,—	1 250	7,25
100,—	8,—	10,—	1 250	7,25
100,—	8,—	10,—	1 250	7,25
100,—	7,50	11,50	1 250	7,25

Corte Arbitrale - Associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

FB 150,—<sup>(1)</sup>

Le pubblicazioni della Corte di giustizia sono in vendita presso

Italia — Casa editrice dott. A. Giuffré, via Statuto 2, I - 20 121 - Milano

Belgio — Établissements Emile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles 1

Francia — Éditions A. Pedone, 13, rue Soufflot, Paris 5<sup>e</sup>

Germania — Carl Heymann's Verlag, Gereonstrasse 18-32, 5000 Köln 1

Paesi Bassi — N.V. Martinus Nijhoff's Boekhandel, Lange Voorhout 9, Den Haag

*nonché presso gli uffici di vendita delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee*

Altri paesi — Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Case postale 1003, Luxembourg

<sup>(1)</sup> In vendita esclusivamente presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, casella postale 1003, Lussemburgo 1.

